

ALLEGATO E)

Condizioni di funzionamento, limiti di esercizio, impianti di abbattimento e prescrizioni per:

- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
- Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;

1. Cicli tecnologici

1.1 Ambito di applicazione

Verniciatura su metallo o vetro con consumo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Verniciatura su vetroresina e materiali plastici con consumo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Nel caso siano effettuate entrambe le tipologie di verniciatura di cui sopra il limite si intende riferito ai prodotti complessivamente impiegati per le operazioni di verniciatura degli oggetti e deve comunque essere garantito un Consumo Massimo Teorico di Solvente inferiore a 5.000 kg/anno

Si precisa che non vi sono limiti quantitativi di vernici in polvere per l'applicazione del presente allegato

Le operazioni di pulizia chimica non sono espressamente previste nel presente allegato. Qualora vengano condotte dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione alle emissioni, eventualmente presentando istanza di adesione allo specifico allegato tecnico di riferimento.

1.2 Fasi lavorative.

A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)

B. Applicazione dei P.V. liquidi:

B.1 A spruzzo di vario tipo

B.2 Applicazioni manuali ed assimilabili

B.3 A spalmatura

B.4 A velatura

B.5 Ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)

B.6 A flow-coating (a pioggia)

C. Applicazione dei P.V. in polvere:

C.1 Elettrostatica

C.2 A letto fluido ed assimilabili

D. Appassimento/essiccazione

E. Pulizia delle attrezzature

1.3. Materie prime che possono essere utilizzate

1. Prodotti vernicianti:

1.1. A base COV (Composti Organici Volatili)

1.2. A base acqua

- 1.3. In polvere
2. Diluenti per la diluizione dei P.V.
3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature

Concorrono al limite di 50 kg/giorno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.

1.4 Sostanze inquinanti e prescrizioni gestionali

Sono di seguito individuate le sostanze inquinanti ed i valori limite da rispettare per le diverse tipologie di attività.

Fasi di provenienza	Valori limite		Impianto di abbattimento	Note
	Inquinante	mg/Nm ³		
A, B, D, E	COV	V. Note	-	1, 2, 3, 4
B.1, C.1, C.2	Polveri	3	D.MF.01 D.MF.02 D.MF.03	5, 6

Note:

- 1 Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limitazioni e, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso, la quantità percentuale media in peso di COV espressa come C dovrà essere:

Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno	Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV senza impianto di abbattimento
PV fino a 2.000	Non sono definiti limiti di percentuale di COV
2.000 ≤ P.V. < 4.000	75%
4.000 ≤ P.V. < 6.000	65%
6.000 ≤ P.V. < 10.000	50%

Il calcolo dovrà essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA

Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto kg/anno (I)	COV nel prodotto in percentuale (II)	COV nel prodotto in kg/anno (III)
Prodotti vernicianti	2500	34	850
Diluente Organico (IV)	250	100	250
Solvente di lavaggio (V)	100	100	100
TOTALE	2850		1200
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,1% (VI)	

- (I) Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento
- (II) Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza del P.V. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.
- (III) Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto
- (IV) Diluente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del P.V. secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.
- (V) Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.
- (VI) Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.

- 2 Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti, resine e solventi:
- 2.1 classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o classificati estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- 2.2 contenenti impurità in quantità superiore complessivamente allo 0,1% in peso;
- 2.3 contenenti le seguenti sostanze in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1), a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Rivestimento a base solvente	Rivestimento a base acqua*
Ftalati	< al 3% in peso nel prodotto verniciante	-----
Ammine alifatiche	< al 0,5 % in peso nel prodotto verniciante	< al 1,5% in peso nel prodotto verniciante
TDI (toluendiisocianato)	< al 0,5% in peso nel catalizzatore	< al 0,5% in peso nel catalizzatore
MDI (difenilmetadiisocianato)	< al 2% in peso nel catalizzatore	< al 2% in peso nel catalizzatore
* sono da considerarsi a base acquosa tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione con solvente organico volatile in misura < 10% in peso		

- 3 Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd
- 4 Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la sola fase D: "Appassimento/essiccazione" non dovrà essere ricercato il parametro COV.
- 5 Per la riduzione delle emissioni di materiale particellare (particolato residuo) derivanti da operazioni di verniciatura a spruzzo, dovranno essere utilizzate apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento.
- In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce

“Tipologia impianto di abbattimento” della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento:

- Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
- A secco - materassino filtrante di grammatura ≥ 350 g/m² o sistemi assimilabili;

6 L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

6.1 Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

6.2 Individuato nell'ambito della voce “Tipologia impianto di abbattimento” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;

6.3 Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella specifica sezione "SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO" dell'allegato I al D.P.R. n 59/2013.

1.5. ALTEZZE DEI CAMINI

I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Non sono ammessi, ad esempio, camini aventi porzione terminale orizzontale o sezioni di sbocco “a parete”.

Le sezioni di sbocco dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire un'adeguata dispersione degli effluenti ed evitare la loro re-immissione negli edifici più prossimi attraverso qualsiasi apertura. A tal fine, come requisito minimo, nel caso il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso impiegati sia superiore alla soglia massima di 5 kg/giorno definita al punto 2, è necessario che l'altezza dei camini sia maggiore di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

2. Riferimenti in relazione alle definizioni utilizzate nel provvedimento

Fermo restando quanto stabilito e definito nel D.Lgs. n. 152/2006, **esclusivamente ai fini del presente provvedimento** valgono le definizioni chiarite/approfondite come segue:

COV: Composti Organici Volatili come definiti nella Tabella D, Allegato 1 alla parte Seconda del documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18/07/2018, n. 72.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (come individuati nella specifica sezione "SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO" dell'allegato I al D.P.R. n 59/2013) :

- **D.MF.01:** DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
- **D.MF.02:** DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
- **D.MF.03:** DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)

SOGLIA MASSIMA

Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo "3.4 Modalità di controllo delle emissioni" ed al punto 4 del paragrafo "3.2 Controlli e manutenzioni".

Qualora vengano utilizzati P.V. in polvere la ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 del paragrafo "3.4 Modalità di controllo delle emissioni" ed al punto 4 del paragrafo "3.2 Controlli e manutenzioni" indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.

3. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

3.1 STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

3.2 Controlli e manutenzioni

3.2.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

3.2.2. La Ditta deve adottare e rendere visibili per eventuali controlli da parte dell'autorità competente le procedure di annotazione/registrazione contabile dei prodotti contenenti COV utilizzati, contabilizzandone gli acquisti ed i consumi; il contenuto massimo di COV nei prodotti deve essere conosciuto con un livello di accuratezza tale da poter essere utilizzato per la corretta determinazione del **consumo di solventi**, che dovrà essere comunque **inferiore 5.000 kg/anno da valutare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno**. Tale dato può essere opportunamente ricavato da apposite attestazioni rilasciate dal produttore o dal rivenditore o essere dedotto direttamente dall'etichetta del prodotto. Devono essere disponibili le schede di sicurezza aggiornate per tutti i prodotti per verniciatura presenti in stabilimento a garanzia del rispetto delle caratteristiche di cui alle note 1, 2, 3 del punto 1.4.

3.2.3 I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme UNI applicabili. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

3.2.4. In conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;

3.2.5. La Ditta dovrà effettuare i necessari interventi di manutenzione agli impianti ed agli eventuali sistemi di abbattimento presenti, per garantire la perfetta efficienza degli stessi.

In conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il **registro degli interventi sugli impianti di abbattimento**. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento.

Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato;

3.2.6. Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e ARPAT, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di almeno 7 gg lavorativi alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e ad ARPAT. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

3.3 messa in esercizio, messa a regime

3.3.1. Il soggetto dichiarante che si è avvalso della autorizzazione di carattere generale, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competenti per territorio.

3.3.2. La messa a regime degli impianti dovrà avvenire non oltre tre mesi dalla data di messa in esercizio. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana ed al Dipartimento ARPAT competenti per territorio nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa in assenza di rilievi da parte dei soggetti interessati nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad

autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto **3.3.1**.

3.4 Modalità di controllo delle emissioni

La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite alle emissioni individuati per la specifica attività.

3.4.1. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

3.4.2. Ai fini delle verifiche dei valori limite assegnati, i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti ad essi collegati o comunque riferendo condizioni di funzionamento degli stessi diverse ma egualmente idonee alla verifica dei valori limite alle emissioni assegnati. In conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i campionamenti dovranno prevedere almeno tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento degli impianti.

3.4.3. I tempi di campionamento dovranno in ogni caso essere quelli previsti dal metodo di prova, qualora indicati esplicitamente dal metodo stesso; qualora invece il metodo specifico, nell'ultima revisione disponibile, non indichi i tempi di campionamento, il campionamento dovrà comunque durare almeno per il tempo necessario al raggiungimento della rappresentatività e della significatività del confronto con il valore limite di emissione;

3.4.4. La ditta dovrà segnalare via PEC almeno 15 gg prima del giorno fissato al Dipartimento di ARPAT Territorialmente competente quanto segue:

- la data e l'ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;
- il nome e il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi;

Per i metodi di campionamento e di analisi, si applicano i metodi riportati sul sito web dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana.

3.4.5. Durante il **periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti immediatamente successivo alla messa a regime**, che dovrà avere durata non superiore a 10 giorni, **ovvero entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale in caso di impianto già in esercizio** (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo) dovrà essere effettuato un programma di campionamenti per ogni emissione soggetta a controllo; a tal proposito la Ditta, con le modalità precedentemente individuate dovrà inviare una comunicazione in cui viene indicata la data in cui verranno effettuati i campionamenti.

I risultati dei monitoraggi di cui al paragrafo precedente dovranno essere inviati alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ed al Dipartimento di ARPAT competente entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle analisi. Alle suddette analisi dovrà essere allegata un'autocertificazione del laboratorio in cui si riporta che secondo le buone prassi di laboratorio (GPL) sono disponibili presso di esso tutti i documenti che permettono la rintracciabilità dell'accettazione del campione nonché dell'effettuazione delle relative analisi (accettazione, fogli di lavoro ecc.). Analoga certificazione dovrà essere acquisita ogni qualvolta la ditta si avvalga di diverso laboratorio di analisi.

3.4.6. Le verifiche analitiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti dei rilievi dovranno essere registrati sull'apposito registro ed i certificati analitici tenuti a disposizione degli Enti per eventuali controlli.

Schema della Relazione Tecnica

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Materie prime

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
	(SI/NO)	ATTUALE	PREVISTA	ATTUALE	PREVISTA
<input type="checkbox"/> 1.1. Prodotti vernicianti: a base COV (Composti Organici Volatili) [*]					
<input type="checkbox"/> 1.2. Prodotti vernicianti: a base acqua [*]					
<input type="checkbox"/> 1.3 Prodotti vernicianti: in polvere				//	//
<input type="checkbox"/> 2. Diluenti per la diluizione dei P.V. [*]					
<input type="checkbox"/> 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature*]					
Quantità totale di solvente [*] kg _____					

Note:

[*] Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all'uso di 50 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco.

Specificare le materie prime utilizzate, precisando se già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco.

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Sigla	Fase lavorativa	Già effett.	Sigla emiss.	Nuova	Macchinari connessi	Impianto di abbattimento
		(SI/NO)		(SI/NO)		
A	Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
B.1	Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
B.2	Applicazione dei P.V. liquidi: applicazioni manuali ed assimilabili					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
B.3	Applicazione dei P.V. liquidi: a spalmatura					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
B.4	Applicazione dei P.V. liquidi: a velatura					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
B.5	Applicazione dei P.V. liquidi: ad immersione (impregnazione, cataforesi/anafresi)					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
B.6	Applicazione dei P.V. liquidi: flow-coating (a pioggia)					<input type="checkbox"/> O SI Sigla
C.1	Applicazione dei P.V. in polvere: elettrostatica					NO SI Sigla
C.2	Applicazione dei P.V. in polvere: a letto fluido ed assimilabili					NO SI Sigla
D.	Appassimento/essiccazione					NO SI Sigla
E.	Pulizia delle attrezzature					NO SI Sigla

Note:

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: indicare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.

Sigla emiss.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo (esempio E1, E2 ecc.).

Nuova: indicare se l'emissione è nuova si/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: barrare si/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla come identificata al paragrafo "2. Definizioni".

Il tecnico
(timbro e firma)

Data _____

(Timbro della Ditta e firma del gestore)